REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1984

che fissa, per la campagna 1984/1985, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3487/80 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità III, maggiorato del 15 % del prezzo di base; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1984/1985 con regolamento (CEE) n. 986/84 del Consiglio (3);

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi alla prima parte della campagna 1984/1985; che occorre pertanto derogare alle date previste dal regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/80 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1984/1985, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 17,74 ECU/100 kg netti.

2. Detto prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1984/1985, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato a 10,82 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/77, i contratti per la prima parte della campagna 1984/1985 possono essere stipulati fino al 30 giugno 1984.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1045/77 le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1984.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 3.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 2.
(4) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 89.